CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Le principali misure contenute nel D.L. 28 Ottobre 2020 n. 137, c.d. "Decreto Ristori" -

30 ottobre 2020

Nel quadro delle iniziative destinate a sostenere imprese, professionisti e cittadini danneggiati dalla diffusione del virus Covid-19, è stato emanato il **D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, c.d. "Decreto Ristori"**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 29/10/2020 e in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, rubricato "***Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.***".

Questo decreto segue i precedenti D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Cura Italia", convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. "Decreto Liquidità", convertito in L. 5 giugno 2020 n. 40, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, c.d. "Decreto Rilancio", convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, nonché il D.L. 14 agosto 2020 n. 104, c.d. "Decreto Agosto", convertito in L. 13 ottobre 2020 n. 126, che avevano fornito le prime misure di risposta all'emergenza.

Con riferimento alle disposizioni del Decreto Ristori, in attesa della conversione in Legge del presente testo normativo, di seguito riepiloghiamo in sintesi alcuni principali aggiornamenti in materia tributaria che interessano le imprese e gli esercenti arti e professioni.

Ricordiamo che il decreto legge è oggetto di conversione entro i 60 giorni successivi alla sua pubblicazione e il testo di legge definitivo post conversione potrà subire modifiche nel corso del relativo iter.

Argomento	Le novità introdotte dal D.L. 137/2020
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive Art. 1, D.L. 137/2020	L'art. 1 del D.L. 137/2020 ha introdotto **un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori economici, interessati dalle nuove misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione del virus Covid-19, che alla data del 25 ottobre hanno la partita IVA attiva e svolgono, come attività prevalente, una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 del Decreto e indicati in calce alla presente Circolare**. Si segnala che l'elenco dei codici attività può essere implementato con l'inserimento di ulteriori attività successivamente individuate con appositi decreti ministeriali, a condizione che tali nuovi settori abbiano effettivamente subìto un pregiudizio dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020. Sono esclusi i soggetti la cui attività è cessata alla data di presentazione della precedente richiesta telematica di ottenimento del contributo, nonché quei soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. A differenza di quanto previsto per il precedente contributo a fondo perduto, tra i beneficiari del nuovo contributo **sono incluse anche le imprese che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.**

Il contributo **spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel mese di aprile 2019**, prendendo a riferimento la data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o di prestazioni di servizi, mentre per i soggetti che hanno iniziato l'attività nell'anno 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi.

I soggetti che svolgono le attività riconducibili ai predetti Codici ATECO che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto erogato ai sensi dell'art. 25 del D.L. 34/2020, **riceveranno il nuovo contributo in via automatica** dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato accreditato il precedente contributo. Gli altri soggetti (tra i quali anche quelli con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro che erano stati esclusi dalla precedente agevolazione) dovranno, invece, presentare apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020. A questo fine, verranno definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze con un apposito provvedimento.

In base al settore economico di appartenenza, determinato in base al codice ATECO, l'ammontare del contributo **varia dal 100% al 400%** rispetto al contributo corrisposto in precedenza ed è determinato, applicando, in via preliminare, **una percentuale al valore risultante dalla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di aprile 2020 e quello riferito al corrispondente mese del 2019, calcolata su base "dimensionale"**, con le seguenti modalità:

- **20%** per soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel precedente periodo d'imposta non superiori a 400.000 euro;
- **15%** per soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel precedente periodo d'imposta superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- **10%** per soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel precedente periodo d'imposta superiori a 1 milione di euro

N.B.: Per espressa previsione normativa, **la percentuale del 10% si applica a quei soggetti che, nel periodo d'imposta 2019, abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro**, precedentemente esclusi dalla platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 34/2020.

Al risultato così ottenuto, dovrà essere successivamente applicato il coefficiente indicato in corrispondenza dello specifico codice ATECO indicato nell'allegato 1 del Decreto Ristori (che varia dal 100% al 400%).

Per i soggetti che **hanno iniziato l'attività nell'anno 2019** e che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 34/2020, **l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato applicando i coefficienti indicati nell'allegato 1 del Decreto Ristori ai seguenti importi minimi**:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'importo del contributo non potrà essere, comunque, superiore a 150.000 euro.

Si riporta un **esempio** delle modalità di calcolo del contributo previsto a favore di **un'attività di ristorazione**:

Ricavi conseguiti nell'anno 2019	**€ 360.000,00**
Differenza tra fatturato di aprile 2020 e aprile 2019	**€ 30.000,00**
Percentuale dimensionale	**20%**
Coefficiente previsto dall'allegato 1	**200%**
Importo del contributo a fondo perduto: 30.000 * 20% * 200%	**€ 12.000,00**

Al contributo in oggetto si applicano le disposizioni relative al contributo a fondo perduto introdotto dal precedente D.L. 34/2020, i cui aspetti di dettaglio sono riportati nella nostra Circolare Clienti del 26 maggio 2020 a cui si rimanda.

In ogni caso, il contributo a fondo perduto **non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.**

Si segnala, infine, che il contributo viene riconosciuto nel limite massimo di 800.000 euro previsto dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. In presenza di un Gruppo di imprese tale limite si intende riferito al Gruppo e non alla singola impresa (circolare Dipartimento delle Politiche Comunitarie del 18.6.2020, par. 6).

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda Art. 8, D.L. 137/2020	L'art. 28 del D.L. 34/2020 aveva riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che, nel periodo d'imposta precedente a quello relativo all'anno 2020, **non hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare dei canoni di locazione**, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività. Il credito d'imposta era, altresì, riconosciuto **nella misura del 30% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitti di azienda** che comprendano almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività poi successivamente esteso anche per il mese di giugno dal D.L. 104/2020. Tale credito d'imposta era riconosciuto con riferimento ai canoni di locazione versati per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, mentre per le strutture turistico-ricettive era riconosciuto con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 solo a condizione che, per ogni mese di riferimento, avessero subìto un **calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.** L'art. 8 del D.L. 137/2020 ha **esteso il credito d'imposta per la locazione degli immobili ad uso non abitativo e per i canoni relativi all'affitto d'azienda anche per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 in favore delle imprese operanti nei settori indicati nell'allegato 1 del Decreto Ristori.** **Pur nel rispetto degli altri requisiti sopra richiamati**, diversamente da quanto previsto dal D.L. 34/2020, il credito d'imposta è riconosciuto ai soggetti beneficiari **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.** Al credito d'imposta in oggetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al credito d'imposta introdotto dal precedente D.L. 34/2020, i cui aspetti di dettaglio sono riportati nella nostra Circolare Clienti del 26 maggio 2020 a cui si rimanda.
Cancellazione della seconda rata IMU Art. 9, D.L. 137/2020	L'art. 78 del D.L. 104/2020 ha stabilito espressamente che **non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) in scadenza in data 16/12/2020** relativa agli immobili ivi indicati per i settori del turismo e dello spettacolo, il cui elenco è riportato nella nostra precedente circolare del 20 ottobre 2020 a cui si rimanda. L'art. 9 del D.L. 137/2020 stabilisce che, ferma restando l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) per le categorie di immobili indicati nel predetto art. 78 del D.L. 104/2020, **non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del Decreto Ristori, riportata in calce alla presente Circolare**, a condizione che i relativi proprietari di tali immobili siano anche gestori delle attività che ivi si esercitano.
Proroga del termine per la presentazione del modello 770 Art. 10, D.L. 137/2020	L'art. 10 del D.L. 137/2020 ha stabilito che il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (**Modello 770**) relativa all'anno d'imposta 2019 **è prorogato al 10 dicembre 2020**.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive Art. 13, D.L. 137/2020	L'art. 13 del D.L. 137/2020 ha disposto un'ulteriore **sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 da parte dei datori di lavoro appartenenti ai settori economici interessati dalle restrizioni di cui al DPCM del 24 ottobre 2020 e che svolgono in via prevalente le attività di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato 1 del Decreto Ristori.** La nuova disposizione prevede che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi **potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021**. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza e la perdita dal beneficio della rateazione.

Allegato 1 (ARTICOLO 1)

Codice ATECO	**%**
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%

Codice ATECO	%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%

Codice ATECO	**%**
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%